

**CAPITOLATO TECNICO SPECIALE  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**CIG B55A19EC14**

**CUP G69G24000320007**

**CPV 79210000-9 - Servizi di contabilità e revisione dei conti**

**Appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 tramite Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione - MEPA, di un revisore contabile indipendente per l'affidamento del servizio di verifica e di certificazione dei rendiconti finanziari e delle spese sostenute nell'ambito del Progetto *PROG. 205 - "S.I.C.I.L.I.A. - Studiando l'Italiano Cresce l'Integrazione il Lavoro l'Inclusione e l'Accoglienza"* - CUP: G69G24000320007 - CIG B55A19EC14**

## INDICE

1. PREMESSE .....	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
3. DURATA DEL SERVIZIO .....	4
4. VALORE STIMATO DELL'APPALTO .....	4
5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	4
6. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL REVISORE INDIPENDENTE .....	4
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI PARTECIPAZIONE .....	5
8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	5
9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	6
10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	7
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	7
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	8
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..	8
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	10
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	10
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	10
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	11
18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE .....	11
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	12
20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	12
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	12
22. RISERVE .....	13
23. CLAUSOLA FINALE .....	13
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13

## 1. PREMESSE

In data 15.04.2024 è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione FAMI (PROG-205) tra il Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Regione Siciliana, capofila del partenariato con i CPIA di Agrigento, CPIA di Caltanissetta / Enna, CPIA di Catania 1, CPIA di Catania 2, CPIA di Messina, CPIA di Palermo 1 Nelson Mandela, CPIA di Palermo 2, CPIA di Ragusa, CPIA di Siracusa, CPIA di Trapani per un importo complessivo pari a € 1.511.928,00 regolante i rapporti tra le parti con riferimento all'attuazione delle attività di cui al progetto sopraindicato.

Con il D.D.G. n. 2126 dell'1.08.2024, la Regione siciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali – ha approvato la succitata Convenzione e pertanto ha confermato il riparto delle risorse progettuali ai vari partners.

Le attività da svolgersi prevedono la verifica e revisione della rendicontazione delle spese sostenute dai partner del progetto.

L'attività di verifica si sostanzierà in un certificato di revisione che dovrà obbligatoriamente accompagnare la rendicontazione delle spese sostenute.

Con riferimento a quanto precede, la presente relazione contiene previsioni, prescrizioni ed impegni cui deve attenersi l'affidatario per il corretto espletamento del servizio di revisione contabile.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è il servizio professionale di certificazione dei rendiconti finanziari di ciascun *Project Partner* co-beneficiario del progetto PROG. 205 - "S.I.C.I.L.I.A. - Studiando l'Italiano Cresce l'Integrazione il Lavoro l'Inclusione e l'Accoglienza" - CUP: G69G24000320007, come in prosieguo indicato.

Il revisore contabile indipendente è deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili ai fini della certificazione in merito alla regolarità amministrativa e contabile del 100% delle spese sostenute nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali.

Il profilo è stato previsto nell'intento di offrire un qualificato supporto tecnico al coordinamento, assicurando correttezza e trasparenza nella gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali connessi all'affidamento di beni, servizi o incarichi individuali e nella verifica della documentazione tecnica, procedurale ed amministrativa correlata.

Il servizio consiste nella certificazione dei rendiconti finanziari, a seguito dell'approntamento ed esecuzione delle verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti originali giustificativi delle spese relative alle singole voci del rendiconto, della loro pertinenza rispetto alle azioni progettuali (Proposta progettuale) e ai documenti finanziari del Progetto PROG. 205 - "S.I.C.I.L.I.A. - Studiando l'Italiano Cresce l'Integrazione il Lavoro l'Inclusione e l'Accoglienza" - CUP: G69G24000320007, della esattezza e della correttezza delle procedure espletate e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla correlata legislazione europea e nazionale, dai principi contabili e da quanto specificato nei dispositivi contenuti nella Convenzione di Sovvenzione, nel Manuale Operativo del Revisore Indipendente del Ministero dell'Interno e del Manuale delle regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, predisposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione in qualità di Autorità Responsabile del Fondo.

In dettaglio il revisore indipendente dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali:

- 1) verifiche e certificazioni da espletare e rendere nelle modalità previste dalle direttive dell'Amministrazione e dell'Autorità Responsabile, circa la regolarità amministrativa e contabile di tutte le spese connesse al progetto finanziato;
- 2) conformità delle spese alle direttive ministeriali e comunitarie in materia di ammissibilità della spesa;
- 3) produzione delle risultanze delle verifiche e delle attestazioni delle operazioni di cui sopra, avvalendosi della apposita modulistica presente nella piattaforma FAMI2.0;
- 4) attenersi a tutte le prescrizioni fornite dal Ministero dell'Interno compreso quelle impartite attraverso il manuale operativo dei controlli del revisore indipendente.

Lo scopo principale della revisione sarà quello di fornire una verifica sulle procedure adottate e sulle spese sostenute, nonché sull'ammissibilità dei costi dichiarati dai beneficiari ai sensi della Convenzione di sovvenzione. La garanzia di eleggibilità dei costi rendicontati è correlata al rispetto dei termini e delle condizioni della Convenzione di sovvenzione e dei suoi allegati e dovrà tenere conto della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate al Progetto e dei principi di economia, efficienza ed efficacia.

La revisione dovrà attestare che i costi dichiarati nel rendiconto finanziario finale dal beneficiario interessato [o dalle sue eventuali entità affiliate] siano reali, correttamente e accuratamente registrati e propriamente ammissibili in conformità a tutti i dispositivi della Convenzione di sovvenzione. Inoltre, per il pagamento del saldo, certifica che sono state dichiarate tutte le entrate di cui alla Convenzione di sovvenzione.

I controlli devono essere effettuati sulla documentazione in originale a supporto delle spese sostenute dai Partners di Progetto e co-beneficiari: Regione Siciliana, CPIA di Agrigento, CPIA di Caltanissetta / Enna, CPIA di Catania 1, CPIA di Catania 2, CPIA di Messina, CPIA di Palermo 1 Nelson Mandela, CPIA di Palermo 2, CPIA di Ragusa, CPIA di Siracusa, CPIA di Trapani.

### **3. DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al novantesimo giorno di calendario successivo al 15 maggio 2027, termine finale delle attività progettuali. La durata può essere prorogata dalla Committente, senza corrispettivi e costi aggiuntivi in favore dell'aggiudicatario, in caso di ulteriore proroga del termine delle attività progettuali da parte del Ministero dell'Interno.

### **4. VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore dell'appalto posto a base di gara è di € 12.300,00 iva esclusa.

### **5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno eseguite presso le sedi e gli uffici della Regione Siciliana e degli altri partner di progetto: CPIA di Agrigento, CPIA di Caltanissetta / Enna, CPIA di Catania 1, CPIA di Catania 2, CPIA di Messina, CPIA di Palermo 1 Nelson Mandela, CPIA di Palermo 2, CPIA di Ragusa, CPIA di Siracusa, CPIA di Trapani.

Le sedi ufficiali verranno indicate al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

### **6. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL REVISORE INDIPENDENTE**

Nello svolgimento della propria attività, il revisore indipendente deve attenersi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dal Ministero dell'Interno nella Convenzione di Sovvenzione Fami (PROG-205) del 15.04.2024 sottoscritta tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Regione Siciliana e la Regione Siciliana, capofila del partenariato con CPIA di Agrigento, CPIA di Caltanissetta / Enna, CPIA di Catania 1, CPIA di Catania 2, CPIA di Messina, CPIA di Palermo 1 Nelson Mandela, CPIA di Palermo 2, CPIA di Ragusa, CPIA di Siracusa, CPIA di Trapani, regolante i rapporti tra le parti con riferimento all'attuazione delle attività di cui al progetto PROG. 205 - "S.I.C.I.L.I.A. - Studiando l'Italiano Cresce l'Integrazione il Lavoro l'Inclusione e l'Accoglienza" - CUP: G69G24000320007.

L'attività di verifica del revisore indipendente dovrà essere eseguita puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nella presente nota e tenendo conto della tempistica prevista dalle norme della citata Convenzione di sovvenzione, ovvero nel rispetto delle scadenze imposte dal Ministero dell'Interno nell'arco dell'intera durata del progetto.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente nota, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga a:

- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente nota;
- rispettare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della stazione appaltante, in alcun modo, i dati, le informazioni il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In particolare, i controlli del Revisore Indipendente devono essere effettuati sulla documentazione in originale e devono riguardare tutte le macrovoci di spesa ad eccezione di quella riferita ai costi indiretti.

Il Revisore Indipendente, dopo aver completato le verifiche di competenza, come sopra descritte, dovrà procedere alla formalizzazione delle stesse attraverso la predisposizione e la validazione di un'attestazione contabile sulla regolarità delle spese effettuate. Il modello di attestazione/certificazione dovrà essere condiviso con la committenza. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente segnalare, in corso d'opera, o al termine di ciascuna verifica, eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità riscontrate nell'espletamento dei controlli. Il professionista dovrà garantire la propria disponibilità a partecipare alle eventuali riunioni indette dal Capofila o dai Partner e fornire ogni assistenza in via preventiva sulle procedure di spesa.

## 7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

L'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti generali:

- professionisti (Revisori Contabili) iscritti da almeno 5 anni al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;  
oppure
- Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione.

Per poter validamente assumere l'incarico è essenziale che il revisore indipendente possieda nei confronti di tutti i *Partner* beneficiari del Progetto **il requisito di indipendenza**, sia sotto il profilo intellettuale sia sotto l'aspetto formale. In particolare, il professionista o la Società non devono accettare l'incarico di verifica amministrativo-contabile del Progetto se tra essi e i soggetti beneficiari sussistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente-beneficiario di taluni servizi diversi dalla revisione), tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza.

L'indipendenza deve perdurare anche dopo l'affidamento del servizio e per tutta la durata del rapporto.

## 8. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico deve possedere l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni

provinciali per l'artigianato (*le commissioni provinciali per l'artigianato e il relativo registro sono stati soppressi dalle leggi regionali in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, ora l'unica iscrizione è quella al registro delle imprese delle CCIAA - n.d.r.*) o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 L'operatore economico dovrà inoltre possedere:

- a) **Fatturato globale** realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Decreto a contrarre e di approvazione degli atti di gara non inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa;
- b) **Fatturato specifico minimo** nel settore di analoghi servizi resi alla Pubblica Amministrazione, oggetto dell'appalto in affidamento, realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Decreto a contrarre e di approvazione degli atti di gara, per un importo non inferiore al doppio della base d'asta, pari a € 24.600,00 IVA esclusa.

Per servizi nel settore di attività "oggetto dell'appalto in affidamento" si intendono servizi di contabilità e di revisione dei conti. Entrambi i requisiti sono richiesti per assicurare che le attività oggetto del presente appalto vengano effettuate da operatori economici con un'adeguata solidità economica e finanziaria, idonea a garantire la continuità delle prestazioni e la copertura di tutti gli oneri rispetto a questa funzionali, con particolare riferimento (seppure evidentemente non solo) alle spese del personale.

Ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante è tenuta a verificare l'assenza di cause di esclusione automatiche (articolo 94), l'assenza di cause di esclusione non automatica (articolo 95) e il possesso dei requisiti di partecipazione (articoli 100 e 103), consultando il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (acronimo FVOE), oltre agli altri documenti allegati dall'operatore, nonché attraverso l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice Appalti l'organo competente per l'aggiudicazione, nella verifica del possesso dei requisiti necessari in capo all'aggiudicatario, svolge tale riscontro attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), introdotto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera 27 luglio 2022, n. 464

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera b) (fatturato specifico) è fornita, alternativamente:

- mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- ovvero*

- mediante copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di riferimento con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;  
*ovvero*
- mediante fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati da copia dei contratti relativi ai servizi proposti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

## **10.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

L'operatore economico deve possedere un'esperienza documentata di almeno 5 anni di revisione contabile e certificazione delle spese presso amministrazioni pubbliche e/o organismi internazionali nell'ambito di progetti finanziati a valere su fondi europei a gestione indiretta (FSE, FESR, FAMI) e/o fondi europei ad accesso diretto e similari.

La comprova del requisito in merito ai servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;  
*ovvero*
- attestati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con la specifica delle date e della tipologia dei servizi svolti, se in favore di Enti pubblici;  
*ovvero*
- copia dei contratti dai quali si evinca, l'oggetto, l'importo ed il periodo di esecuzione.

## **11.GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del codice l'operatore economico deve trasmettere la propria offerta corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 comma 1 del codice, pari al 1% del prezzo a base d'asta dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d. lgs. n. 36/2023 l'operatore economico deve trasmettere la propria offerta corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 comma 1 del codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 53, comma 1, del codice;

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- 3) Essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12
- 4) Avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) Prevedere espressamente:
  - a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. La sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Per gli operatori economici non è previsto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto dalla Delibera n. 610/2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

## **13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema MEPA. La candidatura dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle regole del Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente avviso.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "data limite per la presentazione delle offerte presente al sistema".



La validità dell'offerta coincide con la "data limite stipula del contratto" inserita nella formulazione della RDO.

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da una Commissione tecnica nominata dal Dirigente della Stazione Appaltante.

La Commissione valuterà la conformità della documentazione presentata ai criteri del presente avviso e proporrà l'ammissione o l'esclusione degli operatori economici alla procedura con successiva notifica nell'area comunicazione agli stessi a cura del Responsabile del Procedimento.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MePA, che consentono di predisporre:

**1) Una busta virtuale contenente la "Documentazione amministrativa".**

Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente sulla piattaforma MEPA il concorrente dovrà allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente.

Inoltre, l'operatore economico che intende effettuare un'offerta per la presente procedura dovrà allegare nell'apposito campo presente sulla piattaforma MEPA una relazione sintetica del servizio offerto con allegata dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e il capitolato tecnico descrittivo firmato per accettazione. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

**2) Una busta virtuale contenente l'offerta economica.**

Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica, contenente il prezzo che si è disposti a offrire rispetto all'importo presunto a base di gara soggetto a ribasso. L'offerta è rappresentata esclusivamente dal format generato dalla piattaforma del MePA e dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente avviso saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso la domanda di partecipazione, la relazione tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità nella produzione dei documenti contenuti nella Busta A (Documentazione amministrativa), si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 33, comma 8 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Trova applicazione l'art. 92 del Codice dei Contratti.

#### **14.SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. Garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. Mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **15.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, è aggiudicato all'operatore economico col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 dello stesso D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

#### **16.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno da definirsi, in modalità telematica, presso la sede della Stazione appaltante in via Trinacria e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è

ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito della Stazione appaltante nella sezione dedicata alla presente procedura almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate sul sito della Stazione appaltante almeno tre giorni prima della data fissata.

In detta seduta, apposito Seggio di gara costituito dalla stazione appaltante (coadiuvato dal RUP se necessario), in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà a verificare il tempestivo deposito, integrità e completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il medesimo Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario, di cui al precedente punto 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 20 del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice.

## **17. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, tutti appartenenti alla Stazione Appaltante.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 lett. c), del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20, del Codice.

## **18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE**

Una volta effettuato il controllo della ricezione della documentazione da parte degli operatori economici, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, oltre che all'apertura della Busta A), procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla istruttoria delle offerte pervenute applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici offrano lo stesso importo, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore che ha svolto più servizi analoghi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti continuino a essere pari anche per quanto concerne l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La stazione appaltante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La commissione pertanto chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

## **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Dal momento che la procedura è da aggiudicarsi con il minor prezzo si applicherà l'art. 54 del Codice degli Appalti procedendo all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Codice degli Appalti, la stazione appaltante indica ai fini del relativo calcolo, fra quelli disponibili, il metodo A descritto nell'ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.

## **20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, anche a seguito dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 comma 2, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10, del Codice.

La verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà come sancito dalla Delibera 262/2023, ossia tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, che permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di cui sopra, per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice la Commissione predisponde la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. La Stazione Appaltante esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18., previa presentazione di idonea cauzione definitiva pari al 5% dei servizi aggiudicati (si veda art. 53, comma 4 e 4 bis introdotto dal D. Lgs. 209/2024).

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Ai sensi dell'art. 107, commi 6 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti del Contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **22.RISERVE**

L'avviso e la presentazione delle domande non vincolano in alcun modo la Regione Siciliana, che si riserva, sulla base delle procedure e normativa di riferimento del progetto S.I.C.I.L.I.A. ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura *de qua* in qualsiasi fase di svolgimento della stessa e/o di non procedere alla sottoscrizione del contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo, nonché di ricorrere, per l'attivazione degli interventi di cui trattasi, anche a successive procedure di altra tipologia.

## **23.CLAUSOLA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023. La partecipazione alla procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente richiesta di preventivo e nei suoi allegati.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori per le finalità relative agli adempimenti in materia di gestione e affidamento degli appalti ai sensi del D.lgs. 36/2023.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione appaltante individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- Per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

- Per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Responsabile Unico del Procedimento.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile Unico del Procedimento.

La Stazione appaltante ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Responsabile del Procedimento della presente procedura.